

N. 3422-1839-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAFORGIA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

*nella seduta del 12 settembre 1966*

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita  
con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177

E SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato FODERARO**

*Presentata l'11 novembre 1964*

Delimitazione del campo d'impiego alla sola Calabria del gettito derivante dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e proroga per un quinquennio

*Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 26 novembre 1955, n. 1177, venne istituita una addizionale di cinque centesimi per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contri-

bute erariali, comunali e provinciali rinnovabili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67, il cui provento, riservato a favore dell'Erario, è stato in parte utiliz-

zato a copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione di un piano di interventi straordinari a favore della Calabria previsto dalla stessa legge 26 novembre 1955, n. 1177. Il piano in questione prevedeva una spesa di 204 miliardi aumentati a 254 miliardi con la legge 10 luglio 1962, n. 890. Dalla relazione presentata al Parlamento dal Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'applicazione della citata legge n. 1177 si evince che: i fondi stanziati sono stati 268 miliardi e 969 milioni; somme impegnate 209 miliardi e 284 milioni; somme erogate 153 miliardi. Gli stanziamenti sono destinati per 91 miliardi e 211 milioni alle sistemazioni montane, per 18 miliardi e 719 milioni ad opere idrauliche, per 30 miliardi e 549 milioni ad opere irrigue. Le residue disponibilità di 59,7 miliardi si tradurranno in impegni effettivi entro il giugno 1967 data di scadenza dell'addizionale.

Con il 30 giugno 1967 verrà a scadere l'applicazione della addizionale in questione, ragione per cui appare urgente disporre la proroga della stessa per consentire la sua tempestiva iscrizione nei ruoli di imposta per l'intero anno 1967 per le ragioni tecniche illustrate nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 3422 del Governo.

In merito alla proposta di legge n. 1839 dell'onorevole Foderaro, va rilevato che il riferimento agli introiti derivanti dall'applicazione dell'addizionale di cui trattasi, contenuto nella citata legge n. 1177, non può stabilire

uno specifico collegamento tra le entrate e le spese della legge medesima, ma deve intendersi introdotto unicamente in relazione alla esigenza di osservanza del precetto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione che impone la indicazione dei mezzi di copertura per ogni nuova e maggiore spesa.

Va aggiunto inoltre che un diverso orientamento non sarebbe in armonia con il requisito fondamentale dell'unità di bilancio, in base al quale l'unica contrapposizione possibile e realizzabile è quella fra l'entrata nella sua consistenza globale ed il complesso delle spese e comunque sarebbe in contrasto con l'articolo 39 della legge di contabilità generale dello Stato che fa espresso divieto di assegnare qualsiasi provento per opere ed erogazioni speciali.

Per queste ragioni il parere sulla proposta di legge n. 1839 non può essere favorevole.

In conclusione il Relatore deve sollecitare l'approvazione della richiesta di proroga dell'applicazione dell'addizionale in questione per un altro quinquennio onde consentire per tale ulteriore periodo la continuità di disponibilità per l'erario dei proventi relativi, mentre il Parlamento avrà entro breve tempo possibilità di discutere e deliberare sulla base della richiamata relazione del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sia sul consuntivo di applicazione della legge n. 1177 e sia sulle esigenze e modalità di proroga della stessa.

LAFORGIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1972 la applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Il provento derivante dall'addizionale predetta rimane riservato all'Erario dello Stato.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il periodo (1° luglio 1955-30 giugno 1967) indicato nell'articolo 1, primo capoverso, della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante « provvedimenti straordinari per la Calabria » è prorogato al 30 giugno 1972.

## ART. 2.

A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, e per tutta la durata di essa, il gettito previsto dall'articolo 18 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1177, è destinato esclusivamente ad opere pubbliche e di risanamento da realizzarsi in Calabria, ed amministrato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

## ART. 3.

Al termine di ciascun esercizio finanziario dello Stato, il Comitato interministeriale di cui al precedente articolo, preso atto del gettito netto ricavato dall'esercizio decorso, dispone un piano di opere pubbliche e di risanamento per importo pari alla cifra del gettito stesso. Eventuali eccedenze di fondi saranno impiegate nella realizzazione del piano che verrà predisposto per l'anno successivo.

Nella realizzazione delle opere da finanziare col gettito della « addizionale pro-Calabria » dovranno avere carattere di priorità:

a) l'eliminazione delle case malsane e dei così detti « bassi », tuttora abitati in Catanzaro capoluogo ed altri centri della regione;

b) contributo all'edilizia scolastica, con preferenza per quei centri ancora sprovvisti di edificio scolastico per istruzione primaria e per scuola media dell'obbligo, in quei casi in cui non intervenga il normale stanziamento del Ministero competente o della Cassa per il Mezzogiorno;

c) contributo per la rete viaria comunale e provinciale, in quei casi in cui non intervenga il normale stanziamento del Ministero dei lavori pubblici o della Cassa per il Mezzogiorno;

d) contributo per ospedali ed opere igienico-sanitarie, in quei casi in cui non intervenga il normale stanziamento del Ministero

dei lavori pubblici o della Cassa per il Mezzogiorno;

e) contributo ad iniziative turistico-alberghiere che non possano usufruire delle provvidenze legislative già in atto, all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed è operante fino al 30 giugno 1972.